SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 9 marzo 2024 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 31 gennaio 2024.

Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. (24A01256) . . . . *Pag.* 1

DECRETO 28 febbraio 2024.

Disposizioni nazionali relative alla attivazione dell'intervento della Vendemmia verde - Campagna 2023/2024. (24A01257) . . . . *Pag.* 2

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 1° marzo 2024.

Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo settore ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. (24A01263). . . . . *Pag.* 2

DECRETO 1° marzo 2024.

Determinazione del tasso cedolare reale annuo e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali Valore (di seguito «BTP Valore»), con godimento 5 marzo 2024 e scadenza 5 marzo 2030. (24A01264). . . . . *Pag.* 4

Ministero dell'istruzione e del merito

DECRETO 29 dicembre 2023.

Disposizioni concernenti le modalità di valutazione dei percorsi di formazione incentivata per il personale docente. (24A01255) . . . . *Pag.* 5

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 26 febbraio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Leccolatte s.c.a.r.l.», in Galbiate e nomina del commissario liquidatore. (24A01258). . . . . *Pag.* 7

DECRETO 26 febbraio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «società Good Food società cooperativa sociale in liquidazione», in Como e nomina del commissario liquidatore. (24A01259). *Pag.* 8

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ^{99}Mo/^{99m}Tc [sodio pertecnetato (^{99m}Tc) e sodio molibdato], «Tekcis». (24A01260). . . . . *Pag.* 9

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossigeno, «Ossigeno Linde Medicale». (24A01261). . . . . *Pag.* 10

Ministero dell'interno

Riconoscimento del fine prevalente di culto della Confraternita denominata «Congregazione del Suffragio», in Trevi. (24A01245) . . . . *Pag.* 11

Riconoscimento del fine prevalente di culto della Confraternita «Maria SS. del Carmine», in Accadia (24A01246) . . . . *Pag.* 11

Soppressione della Parrocchia di S. Stefano a Calcinaia, in Lastra a Signa (24A01247). . . . . *Pag.* 11

Soppressione della Parrocchia di S. Maria a Castagnolo, in Lastra a Signa. (24A01248) . . . . *Pag.* 11

Criteri e modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 e le conseguenti regolazioni finanziarie, nonché le modalità per l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso. (24A01366) . . . . *Pag.* 11

Ministero delle imprese e del made in Italy

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende rilasciata alla società Leonessa Fiduciaria S.r.l. - oggi Leonessa Fid S.r.l., con sede legale a Brescia. (24A01249) . . . . *Pag.* 11

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 11

Ministero dell'economia e delle finanze

Ripubblicazione del decreto 29 dicembre 2023, recante: «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026.». (24A01285)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 31 gennaio 2024.

Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Vista la direttiva 89/391/CEE, sulle misure volte a incoraggiare il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori ed in particolare gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;

Vista la direttiva 2009/104/CE sui requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

Vista la direttiva 2019/1152/UE, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 13;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il «Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili dell'Unione europea»;

Vista la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul "finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013", recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», in particolare l'art. 3, comma 2 e l'art. 25;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in particolare l'art. 4 che apporta modifiche all'art. 3, comma 2, sul calcolo delle riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti per la politica agricola comune, per infrazioni relative alla condizionalità sociale;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 agosto 2023, di attuazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come stabilito dall'art. 25 dello stesso decreto legislativo;

Considerata, pertanto, la necessità di modificare l'art. 2 del decreto ministeriale del 28 giugno 2023, sui criteri per determinare le percentuali di riduzione ed adeguarli a quanto previsto nella nuova formulazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche alle percentuali di riduzione

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 28 giugno 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, la cifra «1%» è sostituita dalla seguente: «3%»;

2) alla lettera *b)*, la cifra «3%» è sostituita dalla seguente: «5%»;

3) alla lettera *c)*, la cifra «5%» è sostituita dalla seguente: «10%».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 284

24A01256

DECRETO 28 febbraio 2024.

Disposizioni nazionali relative alla attivazione dell'intervento della Vendemmia verde - Campagna 2023/2024.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2023, n. 185108, concernente «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento «Vendemmia verde»;

Visto il decreto dipartimentale del 18 gennaio 2023, n. 23313 con il quale è stata ripartita la dotazione finanziaria assegnata agli interventi del settore vitivinicolo di cui al piano strategico nazionale per la campagna 2023/2024;

Viste le richieste di alcune regioni di attivare, per la campagna 2023/2024 l'intervento della vendemmia verde;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 30 marzo 2023, l'attivazione della vendemmia verde è disposta con decreto direttoriale;

Decreta:

Articolo unico

1. È attivato per la campagna 2023/2024 l'intervento della vendemmia verde, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate alle regioni e con le modalità previste dal decreto ministeriale 30 marzo 2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2024

Il Capo del Dipartimento: BLASI

24A01257

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° marzo 2024.

Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo settore ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, nonché i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni uniche, rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto;

Visto l'art. 15, comma 1.1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede, tra l'altro, la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

Visto l'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2015, n. 80, che prevede, tra l'altro, la deduzione dal reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale» e, in particolare, le previsioni della Sezione II concernenti la disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'istituzione della relativa anagrafe;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di enti del Terzo settore;

Visto, in particolare, l'art. 83, commi da 1 a 4, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, che disciplina le detrazioni e deduzioni relative alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore di cui all'art. 82, comma 1, del medesimo decreto, vale a dire a favore degli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;

Visto l'art. 104, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017, come integrato dall'art. 26, comma 1, lettera *i)*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, che stabilisce che: «Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85, comma 7, e dell'art. 102, comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)* si applicano
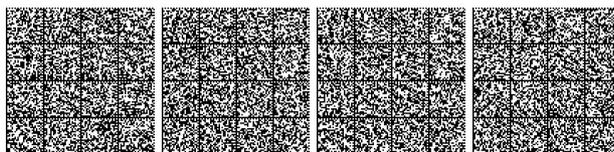
in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo registro.»;

Visto l'art. 102, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 117 del 2017, che prevede, a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, dello stesso decreto legislativo, l'abrogazione della disciplina delle ONLUS recata dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

Visto l'art. 102, comma 2, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 117 del 2017, secondo cui, a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, dello stesso decreto legislativo, è abrogato l'art. 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del citato decreto-legge n. 35 del 2005;

Visto l'art. 102, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017, secondo cui le disposizioni concernenti i registri delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore;

Viste le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo n. 117 del 2017 disciplinanti il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in particolare, l'art. 53, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017, che rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per la definizione delle previsioni attuative del predetto registro;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 261 del 21 ottobre 2020, recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;

Viste, in particolare, le disposizioni del Titolo VIII del citato decreto 15 settembre 2020, concernenti il «popolamento iniziale del RUNTS», tra cui, in particolare, quelle relative alla trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale già iscritte nei registri di cui, rispettivamente, alla legge n. 266 del 1991 e alla legge n. 383 del 2000;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 dell'11 novembre 2021, che, ai sensi dell'art. 30 del decreto 15 settembre 2020, ha individuato nel 23 novembre 2021 la data a partire dalla quale il RUNTS è operativo;

Visto l'art. 78, commi 25 e 25-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate;

Visto l'art. 16-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dall'art. 61-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 39 del 16 febbraio 2021, che disciplina la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo settore, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che le erogazioni liberali richiamate sono tra gli oneri detraibili e deducibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi e che, con riferimento a tali oneri, occorre individuare i termini e le modalità per la trasmissione telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate;

Ritenuto opportuno emanare un nuovo decreto che sostituisca il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2021, in considerazione della mutata normativa di riferimento dovuta alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'esigenza di allargare la platea dei soggetti che inviano all'Agenzia delle entrate i dati delle erogazioni liberali detraibili o deducibili ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 24 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Decreta:

Art. 1.

Trasmissione telematica dei dati riguardanti le erogazioni liberali

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2023, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore individuati
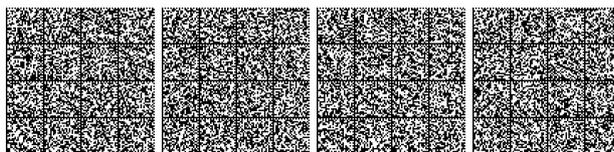
dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti. Alle erogazioni eseguite nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell'apposita anagrafe, si applicano, ai sensi dell'art. 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in via transitoria fino al periodo d'imposta nel corso del quale interverrà l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le disposizioni previste dall'art. 83, commi da 1 a 4, dello stesso decreto legislativo n. 117.

2. I soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate la comunicazione di cui al comma 1 con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante, se dal bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 1, comunicano, inoltre, l'ammontare delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata.

4. Nelle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 vanno indicati esclusivamente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Nelle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 non vanno indicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.

6. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 1 per le quali l'adempimento è facoltativo, non sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

7. A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del presente decreto si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, destinatari delle erogazioni liberali di cui all'art. 83, commi da 1 a 4, dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ferme restando le disposizioni previste per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 34 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020.

8. Esclusivamente con riferimento alle erogazioni liberali eseguite nell'anno 2023, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate entro il 4 aprile 2024.

Art. 2.

Modalità di trasmissione telematica

1. Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2024

Il Vice Ministro: LEO

24A01263

DECRETO 1° marzo 2024.

Determinazione del tasso cedolare reale annuo e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali Valore (di seguito «BTP Valore»), con godimento 5 marzo 2024 e scadenza 5 marzo 2030.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, me-

dio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto n. 15398 del 23 febbraio 2024 con cui è stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali Valore (di seguito «BTP Valore»), con godimento 5 marzo 2024 e scadenza 5 marzo 2030, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.a.;

Visto in particolare l'articolo 2 del precedente decreto ove si prevede che, con apposito decreto di accertamento, da emanarsi al termine del periodo di collocamento dei «BTP Valore», verranno stabiliti i tassi cedolari annui definitivi, nonché il quantitativo dei titoli emessi;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Vista la nota n. 119-2024 del 1° marzo 2024, con la quale la Borsa Italiana S.p.a. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti «BTP Valore»;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico», nonché del «decreto cornice» e del decreto di emissione n. 15398 del 23 febbraio 2024, il tasso cedolare annuo dei «BTP Valore» con godimento 5 marzo 2024 e scadenza 5 marzo 2030 è determinato nella misura rispettivamente del 3,25% per le cedole pagabili dal 5 giugno 2024 sino al 5 marzo 2027 (primo periodo), e del 4,00% per le cedole pagabili dal 5 giugno 2027 sino al 5 marzo 2030 (secondo periodo).

Sulla base della comunicazione di Borsa Italiana S.p.a. del 1° marzo 2024, richiamata nelle premesse, l'importo dei titoli emessi viene determinato in complessivi 18.316.424.000,00 euro.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto del 23 febbraio 2024, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A01264

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 29 dicembre 2023.

Disposizioni concernenti le modalità di valutazione dei percorsi di formazione incentivata per il personale docente.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli da 49 a 51;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dell'istruzione ha assunto la nuova denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
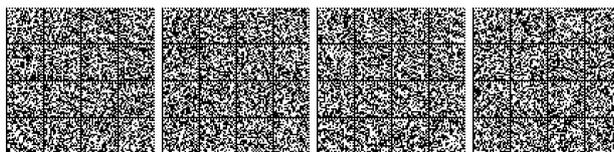
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista in particolare, la Riforma M4C1R2.1 della missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*;

Visto il *target* M4C1-14 che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento;

Visto l'accordo ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «*Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy*»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, concernente Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 ed in particolare l'art. 44, comma 3 che modifica il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *b)* della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare l'art. 16-*ter*, che prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'introduzione di un sistema di formazione e aggiornamento permanente, articolato in percorsi di durata almeno triennale con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

Considerato che il citato art. 16-*ter*, comma 4-*bis*, statuisce che nel caso in cui non sia emanato per l'anno scolastico 2023-2024 il regolamento di cui al comma 9 del medesimo articolo, le modalità di valutazione dei docenti frequentanti i percorsi formativi siano definiti transitoriamente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che i contenuti minimi dei percorsi e relativi vincoli siano quelli indicati nell'allegato B del citato decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e, in particolare, l'art. 11, che disciplina il Comitato per la valutazione dei docenti;

Visto l'art. 16-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 secondo il quale, nell'ambito della formazione in servizio incentivata, il Comitato per la valutazione dei docenti di cui all'art. 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (d'ora in poi «Comitato di valutazione») è integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 19 ottobre 2022, n. 277, che definisce un modello di valutazione per l'avvio da parte della Scuola di alta formazione del programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso formativo, ivi compresi gli indicatori di *performance*;

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca;

Considerato che il regolamento di cui citato art. 16-*ter*, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non è stato emanato per l'anno scolastico 2023/2024;

Ritenuto pertanto, necessario disciplinare le modalità di valutazione seguite dal Comitato di valutazione con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 4-*bis* del citato art. 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 118 del 22 dicembre 2023;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di valutazione dei docenti frequentanti i percorsi di formazione in servizio incentivata

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 16-*ter*, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 59/2017, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 16-*ter*, comma 9 del medesimo decreto legislativo, sono definite le modalità di valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dal docente in relazione ai contenuti minimi, di cui all'art. 16-*ter*, comma 9 del decreto legislativo n. 59/2017 dei percorsi triennali di formazione incentivata.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato di valutazione svolge delle verifiche intermedie annuali nonché delle verifiche finali con particolare riferimento alla capacità del docente di creare le condizioni per l'apprendimento degli studenti e per il suo miglioramento, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extrascolastiche.

3. Al termine di ciascun anno formativo, sulla base di una relazione elaborata dal docente sull'insieme delle attività realizzate, il Comitato di valutazione esprime un giudizio sul superamento della verifica annuale sulla base

dei progressi raggiunti dal docente secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo sulla formazione in servizio continua e incentivata del personale scolastico definite dalla Scuola di alta formazione dell'istruzione e dal decreto ministeriale 19 ottobre 2022, n. 277.

4. In caso di giudizio positivo, il Comitato di valutazione attesta il superamento della verifica intermedia.

5. In caso di mancato superamento, la verifica annuale può essere ripetuta l'anno successivo.

A tal fine, il Comitato di valutazione adotta un provvedimento motivato, da comunicare all'interessato entro il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento, in cui sono indicati gli elementi di criticità emersi e sono individuate le forme di supporto formativo necessarie al fine del conseguimento degli *standard* richiesti.

6. Al termine di ciascun triennio formativo, il Comitato di valutazione effettua una verifica finale, tenendo conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi formativi e di miglioramento degli indicatori di *performance* declinati dall'istituzione scolastica secondo il proprio piano triennale dell'offerta formativa.

7. Ai fini della verifica di cui al comma 6, il Comitato di valutazione acquisisce una relazione finale elaborata dal docente e può altresì prevedere lo svolgimento di specifici colloqui volti all'accertamento dei contenuti della relazione medesima e alla rilevazione delle competenze acquisite, dei progressi di professionalità e dell'impatto delle azioni formative seguite, e assegna il relativo punteggio.

8. L'assenza al colloquio del docente, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude la valutazione. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.

9. In caso di mancato superamento, la verifica finale può essere ripetuta l'anno successivo.

A tal fine, il Comitato di valutazione adotta un provvedimento motivato, da comunicare all'interessato entro il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento, in cui sono indicati gli elementi di criticità emersi e sono individuate le forme di supporto formativo necessarie al fine del conseguimento degli *standard* richiesti.

10. In caso di esito positivo della verifica finale, gli attestati di superamento dei percorsi formativi della formazione in servizio incentivata dei docenti sono predisposti in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 16-*ter*, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 o, in mancanza, con modello adottato con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito; essi sono depositati, a cura dell'interessato, sulla piattaforma *on-line* S.O.F.I.A., e confluiscono nell'E-portfolio del singolo docente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 19 ottobre 2022, n. 277.

11. Ai sensi dell'art. 16-*ter*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 59/2017, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, per dare immediata applicazione al sistema di progressione di carriera, ai fini della selezione dei docenti cui riconoscere lo stabile incentivo, i criteri di cui all'allegato B sono integrati dai seguenti:

a) media del punteggio ottenuto nei tre percorsi formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva;

b) in caso di parità di punteggio diventano prevalenti la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione, in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 29 dicembre 2023

Il Ministro dell'istruzione e del merito
VALDITARA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 410

24A01255

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 26 febbraio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Leccolatte s.c.a.r.l.», in Galbiate e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Leccolatte s.c.a.r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 202.389,00, si riscontra una massa debitoria di euro 442.505,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -240.119,00;

Considerato che in data 28 gennaio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale servizi di vigilanza dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Leccolatte s.c.a.r.l.», con sede in Galbiate (LC) (codice fiscale 01315520138) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Marchesano, nato a Medicina (BO) il 12 febbraio 1978 (codice fiscale MRC SFN 78B12 F083G), ivi domiciliato in via I. Cuscini n. 27/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 febbraio 2024

Il Ministro: URSO

24A01258

DECRETO 26 febbraio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «società Good Food società cooperativa sociale in liquidazione», in Como e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Good Food società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 18.791,00, si riscontra una massa debitoria di euro 121.201,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 102.519,00;

Considerato che in data 14 giugno 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale servizi di vigilanza dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Good Food società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Como (CO) (codice fiscale 03719400131) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Fantin, nato a Treviso (TV) il 13 marzo 1978 (codice fiscale FNTLCU79C13L407W), domiciliato in Milano (MI), via della Moscova n. 10.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 febbraio 2024

Il Ministro: URSO

24A01259

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ^{99}Mo/^{99m}Tc [sodio pertecnetato (^{99m}Tc) e sodio molibdato], «Tekcis».

Estratto determina AAM/PPA n. 155/2024 del 1° marzo 2024

È autorizzata la variazione tipo IAin B.II.e.5.a.1) con la conseguente immissione in commercio del medicinale TEKCIS nelle confezioni di seguito indicate:

«2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 2 GBQ con 7 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml - A.I.C. n. 041430113 (base 10), 17JC31 (base 32);

«2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 4 GBQ con 7 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml - A.I.C. n. 041430125 (base 10), 17JC3F (base 32);

«2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 6 GBQ con 7 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml - A.I.C. n. 041430137 (base 10), 17JC3T (base 32);

«2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 8 GBQ con 7 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml - A.I.C. n. 041430149 (base 10), 17JC45 (base 32);

«2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 10 GBQ con 7 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml - A.I.C. n. 041430152 (base 10), 17JC48 (base 32);

«2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 12 GBQ con 7 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml - A.I.C. n. 041430164 (base 10), 17JC4N (base 32);

«2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 16 GBQ con 7 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml - A.I.C. n. 041430176 (base 10), 17JC50 (base 32);

«2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 20 GBQ con 7 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml - A.I.C. n. 041430188 (base 10), 17JC5D (base 32);

«2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 25 GBQ con 7 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml - A.I.C. n. 041430190 (base 10), 17JC5G (base 32);

«2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 50 GBQ con 7 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml - A.I.C. n. 041430202 (base 10), 17JC5U (base 32).

Le confezioni sopra indicate sono autorizzate in sostituzione delle seguenti confezioni, che vengono, di conseguenza, eliminate:

A.I.C. n.:

041430012 - «2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 2 GBQ con 10 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;
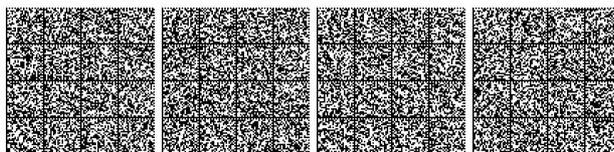
041430024 - «2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 4 GBQ con 10 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

041430036 - «2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 6 GBQ con 10 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

041430048 - «2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 8 GBQ con 10 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

041430051 - «2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 10 GBQ con 10 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

041430063 - «2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 12 GBQ con 10 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

041430075 - «2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 16 GBQ con 10 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

041430087 - «2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 20 GBQ con 10 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

041430099 - «2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 25 GBQ con 10 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

041430101 - «2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 50 GBQ con 10 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml.

Principio attivo: ^{99}Mo/^{99m}Tc [sodio pertecnetato (^{99m}Tc) e sodio molibdato].

Codice pratica: C1A/2023/2573.

Codice di procedura europea: FR/H/0490/001/IAin/020.

Titolare A.I.C.: Curium Italy S.r.l. (codice fiscale 13342400150) con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Tazzoli n. 6 - 20154 Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01260

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossigeno, «Ossigeno Linde Medicale».

Estratto determina AAM/PPA n. 158/2024 del 1° marzo 2024

Si autorizzano le seguenti variazioni:

tre variazioni tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.9, 6.4, 6.5 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo al fine di modificare la posologia relativa alla rianimazione del neonato prematuro e a termine secondo le LG europee più aggiornate, aggiornare le informazioni di sicurezza relative ai rischi correlati all'uso per tempi prolungati di concentrazioni di ossigeno superiori a quelle raccomandate, aggiornare le informazioni relative alla conservazione, smaltimento e manipolazione delle bombole di ossigeno, inserimento delle informazioni relative al rischio di sovradosaggio associato al trattamento in terapia iperbarica, modifiche minori ed in accordo al QRD *template*, relativamente al medicinale OSSIGENO LINDE MEDICALE (A.I.C. n. 039133) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VN2/2022/235.

Titolare A.I.C.: Linde Medicale S.r.l. (codice fiscale 04411460639), con sede legale e domicilio fiscale in via Guido Rossa, 3 - 20004 Arluno, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01261

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del fine prevalente di culto della Confraternita denominata «Congregazione del Suffragio», in Trevi.

Con decreto del Ministro dell'interno del 20 febbraio 2024 viene riconosciuto il fine prevalente di culto della Confraternita denominata «Congregazione del Suffragio», con sede in Trevi (PG).

24A01245

Riconoscimento del fine prevalente di culto della Confraternita «Maria SS. del Carmine», in Accadia

Con decreto del Ministro dell'interno del 20 febbraio 2024 viene riconosciuto il fine prevalente di culto della Confraternita «Maria SS. del Carmine», con sede in Accadia (FG).

24A01246

Soppressione della Parrocchia di S. Stefano a Calcinaia, in Lastra a Signa

Con decreto del Ministro dell'interno del 20 febbraio 2024 viene soppressa la Parrocchia di S. Stefano a Calcinaia, con sede in Lastra a Signa (FI).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

24A01247

Soppressione della Parrocchia di S. Maria a Castagnolo, in Lastra a Signa.

Con decreto del Ministro dell'interno del 20 febbraio 2024 viene soppressa la Parrocchia di S. Maria a Castagnolo, con sede in Lastra a Signa (FI). Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

24A01248

Criteri e modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 e le conseguenti regolazioni finanziarie, nonché le modalità per l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale, contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 febbraio 2024, corredato degli allegati A, B, C, D, E, F e G, recante: «Criteri e modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 e le conseguenti regolazioni finanziarie, nonché le modalità per l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso», previsto dall'articolo 106, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 713.

24A01366

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende rilasciata alla società Leonessa Fiduciaria S.r.l. - oggi Leonessa Fid S.r.l., con sede legale a Brescia.

Con d.d. 27 febbraio 2024, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende, rilasciata in data 13 luglio 2005 alla società Leonessa Fiduciaria S.r.l. - oggi Leonessa Fid S.r.l. - con sede legale a Brescia in via Guglielmo Oberdan n. 140, codice fiscale e partita IVA n. 02632020984, è sospesa.

24A01249

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-058) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
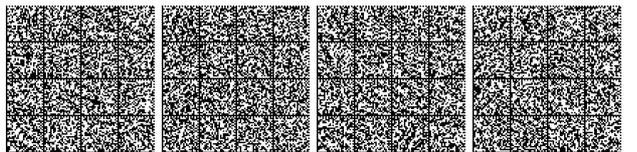
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C